



ASSEMBLEA STRAORDINARIA
7 - 8 Gennaio 2017

Progetto di Modificazioni Statutarie

Signori Soci,

l'Assemblea Straordinaria del 27 novembre 2016 - che avrebbe dovuto deliberare riguardo il progetto di modificazioni statutarie degli artt. 6,8,11,23,24,30,32,41,43,48, con l'introduzione della disposizione transitoria prevista dall'art.54 - come noto è stata sospesa, stante l'impossibilità, in conseguenza della numerosità dei partecipanti e delle deleghe dagli stessi ricevute, dei numerosissimi interventi e dei tanti emendamenti proposti in esito ad una discussione molto partecipata dai soci intervenuti, di assicurare la necessaria correttezza e trasparenza nell'esercizio del voto.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto, stante l'impossibilità di organizzare nel breve termine previsto dall'art. 28 dello Statuto i presidi necessari per un corretto svolgimento delle votazioni, che fosse opportuno rinunciare al prosieguo della trattazione e, quindi, necessario convocare l'odierna assemblea straordinaria, alla quale proporre un progetto di modificazioni statutarie che tenesse anche conto di quanto evidenziato, nei loro interventi, dai soci. In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto preliminarmente opportuno procedere ad adeguare gli artt. 11 (Cause di inammissibilità a socio) e 30, limitatamente i commi nn.1, 3 e 13, (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione), stante la propria competenza esclusiva prevista dal quinto comma dell'art.37, riguardo le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare. Le modifiche approvate nella seduta del 6 dicembre 2016, con verbale redatto dal Notaio Maurizio D'Errico, rep n. 28902, racc. n. 15963, hanno comportato, per quanto riguarda l'art. 11 (Cause di inammissibilità a socio) l'eliminazione del riferimento alla sentenza di riabilitazione quale condizione necessaria per essere ammessi a socio da parte dei falliti, essendo stato abrogato l'art.50 (Pubblico Registro dei Falliti) della legge fallimentare, che prevedeva che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurassero oltre la chiusura della procedura concorsuale; per quanto riguarda l'art.30 (Composizione nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione), sono stati variati i soli riferimenti che consentivano l'accesso alla carica dei soli soci e ciò a seguito di quanto previsto nel nuovo testo dell'art.150-bis, comma 2, TUB, che disapplica per le banche popolari il secondo comma dell'art.2542 del codice civile, per il quale la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. Sono invece sottoposte alla decisione di codesta Spettabile Assemblea, in quanto facoltative, le ulteriori modifiche del citato articolo 30, di cui si dirà appresso. Lo Statuto modificato è stato depositato presso il registro delle imprese il 15 12 2016 al prot. n. M16C15M0944.

Il nuovo art.11 è, pertanto, il seguente:

Art. 11 (Cause di inammissibilità a socio)

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo art. 30 è, per quanto sopra detto, il seguente:

Art. 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri, di cui almeno un quarto indipendenti, eletti dall'assemblea tra i soggetti, anche non soci, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto fra soggetti, anche non soci, che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera; un ulteriore terzo deve essere scelto tra soggetti, anche non soci che esercitano attività professionale nel campo commerciale e/o giuridico, tra professionisti e tecnici, soggetti, anche non soci, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione e dipendenti della banca in quiescenza.

Gli aspiranti amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del TUB e dalle norme regolamentari vigenti.

Ai fini della presente disposizione e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

- *abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;*
- *rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;*
- *siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;*
- *siano stretti familiari, così come definiti dall'art. 2399 cod. civ., di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.*

Il Consiglio di Amministrazione può costituire nel proprio ambito comitati interni con funzioni consultive e propositive.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di amministratore - fatta eccezione per l'Amministratore delegato, se nominato, l'essere legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di prestazione d'opera ad esso equiparato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Gli amministratori scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria, sono disciplinate le modalità di candidatura dei soci alla carica di consigliere di amministrazione e le modalità di elezione da parte dell'assemblea.

Nello stesso Regolamento sono, altresì, previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Il Consiglio ha, altresì, ritenuto opportuno non riproporre alcune modifiche c.d. "obbligatorie", in quanto non necessarie, stante quanto già previsto nel vigente statuto o allo stato ritenute non opportune.

In particolare, per quanto concerne l'art.6 (Prezzo delle azioni) la disposizione, ancorché priva del riferimento all'art. 28 del Tub, comma 2-ter, può essere considerata conforme al precetto normativo, anche alla luce dei più recenti provvedimenti giurisdizionali, mentre per quanto concerne l'art. 23 (Intervento in assemblea), riguardo la precisazione del numero massimo di deleghe che possono essere conferite a ciascun socio, l'attuale disposizione appare in linea con il dettato normativo, stante il rinvio al limite minimo previsto dalla legge contenuto nel quinto comma dell'art.23. Limite minimo di cui si è già tenuto conto nelle ultime due assemblee dei soci e del quale è data puntuale informativa con l'avviso di convocazione inviato a ciascun socio.

Si è poi tenuto conto delle osservazioni emerse in molti interventi in merito alla opportunità di alcune modifiche facoltative e per le quali erano emerse chiare dichiarazioni di voto contrario, oltre che ad essere stati formulati emendamenti ablativi delle stesse. In particolare, non viene riproposta la modifica del primo comma dell'art.32 (Cariche consiliari), che prevedeva l'ineleggibilità alla carica di Presidente di chi abbia ricoperto nel triennio precedente la carica di Amministratore Delegato o Direttore Generale, motivata da più parti con la necessità, per una banca delle nostre dimensioni, di garantire conoscenze e competenze adeguate al ruolo, sicuramente possedute da chi abbia ricoperto le anzidette cariche esecutive e, comunque, nell'ottica di non rinunciare all'opportunità di avere una garanzia di professionalità che di per sé non contrasta con il requisito della indipendenza di giudizio proprio della carica. Parimenti non viene riproposta la modifica all'art.48 (Direzione generale), stante l'indicazione da più parti manifestata di mantenere una organizzazione del vertice esecutivo coerente con la struttura organizzativa definita nell'organigramma generale.

Si è, infine, ritenuto opportuno rinunciare ad una serie di modifiche volontarie che, se pur utili, non risultano introdurre sensibili miglioramenti al complessivo impianto statutario.

Le modifiche che sottoponiamo alla Vostra approvazione riguardano quindi gli artt. 8 (Formalità per l'ammissione a socio), 30 (Composizione, nomina revoca e durata del Consiglio

di Amministrazione), 32 (Cariche consiliari), 41 (Collegio Sindacale), nonché l'introduzione della norma transitoria prevista dall'art. 54 (Disposizioni transitorie), con conseguente slittamento all'art.55 della disposizione relativa all'entrata in vigore.

Con la modifica dell'art.8, è stata riproposta la riduzione del numero minimo di azioni necessario per diventare socio, portandolo dalle attuali 500 azioni a 250 azioni. A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.12.2016, con verbale n. 532, ha ritenuto opportuno rinunciare a detta modifica, rinviandola a un successivo momento e previa valutazione in ordine a eventuali esigenze di patrimonializzazione, diverse rispetto a quelle che avevano portato ad inserire un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza della qualità di socio, così come consentito dal comma 5-bis dell'art.30 del Tub.

Le modifiche più significative riguardano l'intervento sulla struttura di governo societario (cfr. l'art.30 e l'art.41). L'applicazione dei principi generali del limite di età, 72 anni, e del limite dei mandati consecutivi, quattro, è mitigata dall'introduzione della norma transitoria (cfr. l'art.54) che prevede sia che le disposizioni entrino in vigore alla scadenza del mandato in corso, sia che per il solo mandato successivo a quello in corso, al fine di consentire un ordinato avvicendamento nelle cariche, possano candidarsi quanti avendo già ricoperto l'incarico non abbiano compiuto il 76° anno di età, pur avendo già svolto l'incarico per oltre quattro mandati consecutivi. L'introduzione della norma transitoria dovrebbe consentire alla fine del mandato in corso, salvo eventuali volontarie anticipazioni, il rinnovamento di almeno un terzo dell'organo amministrativo e di quello di controllo.

E' stata poi meglio precisata, con la modifica prevista dal terzo comma dell'art.32, la funzione consultiva e di rappresentanza onoraria del Presidente Onorario per il quale, ancorché possa essere scelto anche tra i membri del consiglio, è esclusa ogni autonoma funzione deliberativa. Si ritiene che le modifiche proposte, ancorché limitate rispetto all'originario progetto, siano conformi in parte qua allo stesso.

Signori Soci,

per le ragioni sopra espresse, Vi proponiamo di lasciare per ora immutato il vigente art. 8 e di approvare la modifica degli artt. 30 (Composizione, nomina revoca e durata del Consiglio di Amministrazione), 32 (Cariche consiliari), 41 (Collegio Sindacale), nonché l'introduzione della norma transitoria prevista dall'art. 54 (Disposizioni transitorie) con conseguente slittamento all'art. 55 della disposizione relativa all'entrata in vigore.

Le modifiche proposte consentiranno a regime un regolare avvicendamento nelle cariche sociali e costituiscono un ammodernamento dello Statuto, che nel suo insieme, sottoponiamo alla Vostra approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO I

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,
SCOPO DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'**

**Art. 1
Denominazione**

E' costituita la Banca Popolare del Lazio, Società Cooperativa per Azioni.

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

**Art. 2
Durata e Sede**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040, salvo proroga.

La Società ha sede legale e amministrativa in Velletri e può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.

**Art.3
Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

La Società destina ogni esercizio una somma non

TITOLO I

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,
SCOPO DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'**

**Art. 1
Denominazione**

E' costituita la Banca Popolare del Lazio, Società Cooperativa per Azioni.

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

**Art. 2
Durata e Sede**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040, salvo proroga.

La Società ha sede legale e amministrativa in Velletri e può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.

**Art.3
Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

La Società destina ogni esercizio una somma non

superiore al 2% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da contabilizzare fra i costi del conto economico, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse preferibilmente in favore dei territori serviti.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4 **Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale;
- da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali nonché di norme di legge;
- dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- dalla riserva acquisto azioni proprie.

Art. 5 **Capitale sociale**

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni, del valore nominale unitario di euro 3 cadauna, in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'art. 13.

Art. 6 **Prezzo delle azioni**

Su proposta degli amministratori, sentito il collegio sindacale, l'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.

superiore al 2% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da contabilizzare fra i costi del conto economico, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse preferibilmente in favore dei territori serviti.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4 **Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale;
- da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali nonché di norme di legge;
- dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- dalla riserva acquisto azioni proprie.

Art. 5 **Capitale sociale**

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni, del valore nominale unitario di euro 3 cadauna, in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'art. 13.

Art. 6 **Prezzo delle azioni**

Su proposta degli amministratori, sentito il collegio sindacale, l'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio. Il rimborso è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società e nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa primaria e regolamentare applicabile.

Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio

Art.7
Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

Art. 8
Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Con-

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio. Il rimborso è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società e nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa primaria e regolamentare applicabile.

Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

Art.7
Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

Art. 8
Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Con-

siglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il numero minimo di azioni necessario ai fini dell'ammissione a soci è di 500 azioni; è tuttavia in facoltà del Consiglio di amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati.

Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto di n. 250 azioni, comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

Art. 9

Gradimento all'ammissione a socio

Il Consiglio di amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Comitato dei probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'art.47, e la sua decisione non è appellabile.

siglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il numero minimo di azioni necessario ai fini dell'ammissione a socio è di ~~500~~ 250 azioni; è tuttavia in facoltà del Consiglio di amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati.

Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto di n. ~~250~~ 125 azioni, comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

Art. 9

Gradimento all'ammissione a socio

Il Consiglio di amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Comitato dei probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'art.47, e la sua decisione non è appellabile.

Art. 10
Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro soci, adempiute le formalità prescritte.

Art. 11
Cause di inammissibilità a socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.¹

I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 12
Limiti al possesso azionario

Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Art. 13
Morte del socio

In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società, purché procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

Se subentri una pluralità di eredi e la quota non sia

Art. 10
Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro soci, adempiute le formalità prescritte.

Art. 11
Cause di inammissibilità a socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.¹

I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 12
Limiti al possesso azionario

Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Art. 13
Morte del socio

In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società, purché procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

Se subentri una pluralità di eredi e la quota non sia

¹Modificato con delibera del CdA del 6.12.2016 in corso di iscrizione al Registro Imprese.
Cfr. Presentazione del Progetto di Modificazioni Statutarie pag. 3

divisibile o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Art. 14
Recesso del socio

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

È in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.6 comma 2.

Art. 15
Esclusione del socio

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società.
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ. e dall'art.11 del presente statuto.

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi

divisibile o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Art. 14
Recesso del socio

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

È in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.6 comma 2.

Art. 15
Esclusione del socio

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ. e dall'art.11 del presente statuto.

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi

dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.6.

Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod.civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato -in deroga all'art. 2535 cod. civ. - ai sensi dell'art.6.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Art. 16
Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 17
Acquisto delle proprie azioni

Gli amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 52 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci.

dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.6.

Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod.civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato -in deroga all'art. 2535 cod. civ. - ai sensi dell'art.6.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Art. 16
Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 17
Acquisto delle proprie azioni

Gli amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 52 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Art. 18
Dividendo

Il nuovo socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società. Il socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Art. 19
Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Art.20
Organi sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Comitato esecutivo, se nominato;
- d) all'Amministratore delegato, se nominato;
- e) al Presidente del Consiglio di amministrazione;

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Art. 18
Dividendo

Il nuovo socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società. Il socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Art. 19
Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Art.20
Organi sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Comitato esecutivo, se nominato;
- d) all'Amministratore delegato, se nominato;
- e) al Presidente del Consiglio di amministrazione;

- f) al Collegio dei sindaci;
- g) al Collegio dei probiviri;
- h) alla Direzione Generale.

Art.21
Convocazione delle assemblee

L'assemblea dei soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di amministrazione - oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione - nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione inoltre convoca l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 22
Competenze dell'Assemblea

- L'assemblea ordinaria dei Soci:
- approva il bilancio e destina gli utili;
 - nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca;
 - conferisce l'incarico, su proposta motivata del collegio sindacale, alla Società di revisione legale cui è affidata la revisione legale dei conti, provvede alla sua revoca, sentito il Collegio Sindacale;
 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti; determina altresì i criteri per l'eventuale adeguamento, durante lo svolgimento dell'incarico, del corrispettivo alla Società di revisione legale;
 - approva le politiche di remunerazione e incentivi

- f) al Collegio dei sindaci;
- g) al Collegio dei probiviri;
- h) alla Direzione Generale.

Art.21
Convocazione delle assemblee

L'assemblea dei soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di amministrazione - oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione - nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione inoltre convoca l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 22
Competenze dell'Assemblea

- L'assemblea ordinaria dei Soci:
- approva il bilancio e destina gli utili;
 - nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca;
 - conferisce l'incarico, su proposta motivata del collegio sindacale, alla Società di revisione legale cui è affidata la revisione legale dei conti, provvede alla sua revoca, sentito il Collegio Sindacale;
 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti; determina altresì i criteri per l'eventuale adeguamento, durante lo svolgimento dell'incarico, del corrispettivo alla Società di revisione legale;
 - approva le politiche di remunerazione e incentivi

vazione a favore degli amministratori, nonché di remunerazione ed incentivazione dei dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

- delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art.27, comma 2;
- delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del presidente del consiglio di amministrazione, nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 27, comma 2;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare e il Regolamento di cui all'art. 30, relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 37, ultimo comma, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art.23

Intervento all'assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita

vazione a favore degli amministratori, nonché di remunerazione ed incentivazione dei dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

- delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art.27, comma 2;
- delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del presidente del consiglio di amministrazione, nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 27, comma 2;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare e il Regolamento di cui all'art. 30, relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 37, ultimo comma, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art.23

Intervento all'assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita

comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca.

La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci, salvo il limite minimo previsto dalla legge.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'assemblea, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare presso lo stesso luogo tutta la documentazione.

In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali

comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca.

La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci, salvo il limite minimo previsto dalla legge.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'assemblea, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare presso lo stesso luogo tutta la documentazione.

In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali

gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art.24
Regolamento Assembleare

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.

Art.25
Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo nel caso di assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio, da lui designato.

Art.26
Costituzione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, c.c., in prima

gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art.24
Regolamento Assembleare

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.

Art.25
Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo nel caso di assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio, da lui designato.

Art.26
Costituzione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, c.c., in prima

convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quinto dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale e il trasferimento della sede sociale all'estero. Per quanto riguarda la trasformazione o la fusione della società si applica quanto previsto dall'art.31 del D.Lgs 1/9/1993 n.385 (trasformazioni e fusioni).

Art.27

Validità delle deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria di cui all'art. 22, sesto e settimo alinea, sono assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art.28

Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per

convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quinto dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale e il trasferimento della sede sociale all'estero. Per quanto riguarda la trasformazione o la fusione della società si applica quanto previsto dall'art.31 del D.Lgs 1/9/1993 n.385 (trasformazioni e fusioni).

Art.27

Validità delle deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria di cui all'art. 22, sesto e settimo alinea, sono assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art.28

Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per

la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Art.29
Verbale delle assemblee

Le deliberazioni di ogni assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art.30
Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri, di cui almeno un quarto indipendenti, eletti dall'assemblea tra i soci iscritti al libro soci da almeno novanta giorni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.²

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto fra i soci che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera; un ulteriore terzo deve essere scelto tra i soci che esercitano attività professionale nel campo commerciale e/o giuridico, tra professionisti e tecnici, soci che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione e dipendenti della banca in quiescenza.³

la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Art.29
Verbale delle assemblee

Le deliberazioni di ogni assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art.30
Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri, di cui almeno un quarto indipendenti, eletti dall'assemblea tra i soci iscritti al libro soci da almeno novanta giorni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.²

Non possono candidarsi alla carica di amministratore i soggetti che abbiano compiuto il 72° anno di età alla data fissata, in prima convocazione, dell'Assemblea chiamata a nominare i consiglieri di amministrazione, nonché quanti abbiano già svolto l'incarico di amministratore o sindaco effettivo per almeno quattro mandati completi e consecutivi.

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto fra i soci che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera; un ulteriore terzo deve essere scelto tra i soci che esercitano attività professionale nel campo commerciale e/o giuridico, tra professionisti e tecnici, soci che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione e dipendenti della banca in quiescenza.³

²⁻³ Modificato con delibera del CdA del 6.12.2016 in corso di iscrizione al Registro Imprese. Cfr. Presentazione del Progetto di Modificazioni Statutarie pag. 3-4

TESTO VIGENTE

Gli aspiranti amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del TUB e dalle norme regolamentari vigenti.

Ai fini della presente disposizione e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

- abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- siano stretti familiari, così come definiti dall'art. 2399 cod. civ., di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire nel proprio ambito comitati interni con funzioni consultive e propositive.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di amministratore - fatta eccezione per l'Amministratore delegato, se nominato, l'essere legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di prestazione d'opera ad esso equiparato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Gli amministratori scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria, sono disciplinate le modalità di

TESTO PROPOSTO

Gli aspiranti amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del TUB e dalle norme regolamentari vigenti.

Ai fini della presente disposizione e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

- abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- siano stretti familiari, così come definiti dall'art. 2399 cod. civ., di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire nel proprio ambito comitati interni con funzioni consultive e propositive.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di amministratore - fatta eccezione per l'Amministratore delegato, se nominato - l'essere legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di prestazione d'opera ad esso equiparato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Gli amministratori scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria, sono disciplinate le modalità di

candidatura dei soci alla carica di consigliere di amministrazione e le modalità di elezione da parte dell'assemblea.

Nello stesso Regolamento sono altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

La perdita da parte dell'amministratore della qualità di socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.⁴

Art.31

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Se viene a mancare l'intero Consiglio, l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale che nel frattempo può compiere degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 32

Cariche consiliari

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

candidatura dei soci alla carica di consigliere di amministrazione e le modalità di elezione da parte dell'assemblea.

Nello stesso Regolamento sono altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

La perdita da parte dell'amministratore della qualità di socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.⁴

Art.31

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Se viene a mancare l'intero Consiglio, l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale che nel frattempo può compiere degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 32

Cariche consiliari

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

⁴ Modificato con delibera del CdA del 6.12.2016 in corso di iscrizione al Registro Imprese. Cfr. Presentazione del Progetto di Modificazioni Statutarie pag. 3-4

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dall'Amministratore delegato, se nominato, e, in caso di assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri. Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art. 31 provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera presa a maggioranza dei suoi componenti, può eleggere un Presidente Onorario nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni funzione deliberativa. Altresì, può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Art. 33 Compenso degli amministratori

Agli amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci, per un importo non superiore al 3% dell'utile netto dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Il Consiglio di amministrazione determina criteri e modalità di ripartizione dell'importo deliberato dall'Assemblea fra i suoi componenti, in linea con le politiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, determina la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

Agli amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

Gli amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dall'Amministratore delegato, se nominato, e, in caso di assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri. Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art. 31 provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera presa a maggioranza dei suoi componenti, può eleggere un Presidente Onorario, senza limite d'età e di mandati, ed anche al di fuori dei suoi componenti, nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa. Altresì, può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce, determinandone l'eventuale compenso.

Art. 33 Compenso degli amministratori

Agli amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci, per un importo non superiore al 3% dell'utile netto dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Il Consiglio di amministrazione determina criteri e modalità di ripartizione dell'importo deliberato dall'Assemblea fra i suoi componenti, in linea con le politiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, determina la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

Agli amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

Gli amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art.34
Adunanza del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere, al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun amministratore e sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se nominato, si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei componenti.

Art.35
Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art.34
Adunanza del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere, al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun amministratore e sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se nominato, si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei componenti.

Art.35
Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art.36
Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscrivere sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art.37
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'assemblea.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società ed in particolare, riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;

Art.36
Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscrivere sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art.37
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'assemblea.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società ed in particolare, riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;

TESTO VIGENTE

- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione del personale con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni degli Organi di Vigilanza;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti la direzione.
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del collegio sindacale;
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio sindacale, dei Responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme, e di controllo dei rischi e di antiriciclaggio;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

TESTO PROPOSTO

- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione del personale con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni degli Organi di Vigilanza;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti la direzione.
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del collegio sindacale;
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio sindacale, dei Responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme, e di controllo dei rischi e di antiriciclaggio;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

TESTO VIGENTE

- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
- l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone compiti ed approvandone il regolamento.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate non delegabili sulla base della normativa di vigilanza.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ..

Fermo comunque il diritto del Presidente e di ogni consigliere di presentare proposte, il Consiglio di norma delibera su proposta del Direttore Generale, del Comitato Esecutivo, se costituito, ovvero dell'Amministratore delegato, se nominato.

Art.38
Organi delegati

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

Il Comitato esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

Il Comitato esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari.

TESTO PROPOSTO

- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
- l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone compiti ed approvandone il regolamento.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate non delegabili sulla base della normativa di vigilanza.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ..

Fermo comunque il diritto del Presidente e di ogni consigliere di presentare proposte, il Consiglio di norma delibera su proposta del Direttore Generale, del Comitato Esecutivo, se costituito, ovvero dell'Amministratore delegato, se nominato.

Art.38
Organi delegati

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

Il Comitato esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

Il Comitato esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari.

Il Comitato esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art.36.

Il Consiglio di amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale, sono svolte da quest'ultimo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Art.39 Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato esecutivo o all'Amministratore delegato, se nominati, al Direttore generale, ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle filiali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni, del grado ricoperto e del rischio assunto.

Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove nominato, e, anche per importi globali, del Consiglio di amministrazione, nella loro prima adunanza successiva

Il Comitato esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art.36.

Il Consiglio di amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale, sono svolte da quest'ultimo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Art.39 Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato esecutivo o all'Amministratore delegato, se nominati, al Direttore generale, ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle filiali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni, del grado ricoperto e del rischio assunto.

Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove nominato, e, anche per importi globali, del Consiglio di amministrazione, nella loro prima adunanza successiva

Art. 40

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati interni e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

Convoca le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

In caso di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore delegato, se nominato, del Comitato Esecutivo, se costituito o del Direttore Generale, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

Art.41

Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, fra i soci in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa il Presidente del Collegio sindacale

Art. 40

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati interni e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

Convoca le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

In caso di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore delegato, se nominato, del Comitato Esecutivo, se costituito o del Direttore Generale, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

Art.41

Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, fra i soci in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa il Presidente del Collegio sindacale

e fissa l'emolumento annuale dei sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I componenti del collegio sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate di rilievo strategico.

I sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare.

I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

L'emolumento spettante ai sindaci viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

Ai Sindaci sono riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art.42

Durata in carica e sostituzione dei sindaci

I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono

e fissa l'emolumento annuale dei sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente del Collegio sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

Costituisce, altresì, causa di ineleggibilità dalla carica di componente del Collegio sindacale, il compimento del 72° anno di età, alla data fissata, in prima convocazione, dell'Assemblea chiamata a nominare i sindaci o avere già svolto l'incarico di sindaco effettivo o di amministratore per almeno quattro mandati completi e consecutivi.

I componenti del collegio sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate di rilievo strategico.

I sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare.

I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

L'emolumento spettante ai sindaci viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

Ai Sindaci sono riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art.42

Durata in carica e sostituzione dei sindaci

I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono

rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, fino alla prossima assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei sindaci effettivi nominati dall'assemblea.

Art. 43

Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio sindacale, svolge altresì le funzioni di "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile", di cui al D.Lgs n.39/2010 e in tale qualità vigila in particolare:

- sul processo di informativa finanziaria;
- sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- sulla revisione legale dei conti annuali;
- sull'indipendenza della Società di Revisione legale.

Il Collegio Sindacale riceve, altresì, la relazione della Società di Revisione legale prevista dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs n.39/2010. In occasione della nomina della Società di Revisione legale presenta all'assemblea dei soci una proposta motivata.

Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture

rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, fino alla prossima assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei sindaci effettivi nominati dall'assemblea.

Art. 43

Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio sindacale, svolge altresì le funzioni di "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile", di cui al D.Lgs n.39/2010 e in tale qualità vigila in particolare:

- sul processo di informativa finanziaria;
- sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- sulla revisione legale dei conti annuali;
- sull'indipendenza della Società di Revisione legale.

Il Collegio Sindacale riceve, altresì, la relazione della Società di Revisione legale prevista dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs n.39/2010. In occasione della nomina della Società di Revisione legale presenta all'assemblea dei soci una proposta motivata.

Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture

coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione legale incaricata della revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il collegio sindacale e la società di revisione legale si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento

coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione legale incaricata della revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il collegio sindacale e la società di revisione legale si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento

dello scopo mutualistico.

I sindaci devono assistere alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 44.

Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Presidente del Collegio sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

dello scopo mutualistico.

I sindaci devono assistere alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 44.

Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Presidente del Collegio sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 45**Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio sindacale.

La Società di revisione legale presenta al Comitato per il Controllo Interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

La Società di revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, gli atti o i fatti rilevanti nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, ovvero un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La Società di revisione legale invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art.46**Collegio dei Proviviri**

L'assemblea ordinaria nomina fra i soci cinque Proviviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 45**Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio sindacale.

La Società di revisione legale presenta al Comitato per il Controllo Interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

La Società di revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, gli atti o i fatti rilevanti nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, ovvero un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La Società di revisione legale invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art.46**Collegio dei Proviviri**

L'assemblea ordinaria nomina fra i soci cinque Proviviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art.47

Competenza del Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime altresì entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art.9, comma terzo, del presente Statuto.

Art.48

Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da due Vice Direttori Generali, nominati dal Consiglio di amministrazione, che ne determina le attribuzioni e le competenze.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art.49

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 32.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale, si relazione con il Comitato Esecutivo e riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revocazioni.

Art.47

Competenza del Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime altresì entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art.9, comma terzo, del presente Statuto.

Art.48

Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da due Vice Direttori Generali, nominati dal Consiglio di amministrazione, che ne determina le attribuzioni e le competenze.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art.49

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 32.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale, si relazione con il Comitato Esecutivo e riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revocazioni.

Il Direttore Generale assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni risponde al Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art.50 Poteri di firma

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio

Il Direttore Generale assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni risponde al Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art.50 Poteri di firma

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio

di amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio all'Amministratore delegato, se nominato, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V

BILANCIO

Art.51 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli amministratori e i sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.52 Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto destinato:

- in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
- il 10% alla riserva straordinaria.

Il residuo viene ripartito fra i soci nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'assemblea, quale dividendo alle azioni.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incre-

di amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio all'Amministratore delegato, se nominato, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V

BILANCIO

Art.51 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli amministratori e i sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.52 Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto destinato:

- in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
- il 10% alla riserva straordinaria.

Il residuo viene ripartito fra i soci nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'assemblea, quale dividendo alle azioni.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incre-

TESTO VIGENTE

mento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53

Scioglimento e norme di liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.54

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Statuto troveranno applicazione a partire dalla data di deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.

TESTO PROPOSTO

mento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53

Scioglimento e norme di liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.54

Requisiti di nomina alle cariche sociali

In sede di prima applicazione del presente statuto le disposizioni di cui agli articoli 30 e 41 entreranno in vigore alla scadenza del mandato in corso.

Per il solo mandato successivo a quello in corso, potranno accedere alla carica di amministratore o sindaco anche quanti avendo già ricoperto l'incarico di amministratore o sindaco, non abbiano già compiuto il 76° anno di età alla data fissata, in prima convocazione, dell'assemblea chiamata a nominare i consiglieri di amministrazione e i sindaci, pur avendo già svolto l'incarico di sindaco o di amministratore per oltre quattro mandati consecutivi, anche cumulativamente.

Art.55

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Statuto troveranno applicazione a partire dalla data di deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.

Edizione 2017
Stampa: Mega Network - Sabaudia